

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

---

## Verifiche di fine anno sugli incassi dei forfettari

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

### Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Soprattutto in prossimità della chiusura dell'anno solare è opportuno effettuare una **verifica** sui clienti che nel **corso del 2024** stanno applicando il **regime forfettario**, al fine di individuare quali di questi contribuenti sono o saranno tenuti dal prossimo anno ad adottare il regime ordinario.

Il monitoraggio deve riguardare, segnatamente, i **ricavi o compensi** incassati per i quali vigono delle **"soglie di fuoriuscita"**. Al riguardo, si ricorda che i contribuenti forfettari che:

- **nel corso del 2024** percepiscono un ammontare di ricavi o compensi **non superiore a 85.000 euro** potranno applicare il regime agevolato anche nel 2025;
- **nel corso del 2024** percepiscono un ammontare di ricavi o compensi **superiore a 85.000 euro** fuoriescono dal regime dal 2025;
- **nel corso del 2024** percepiscono un ammontare di ricavi o compensi **superiore a 100.000 euro** fuoriescono dal regime già dal 2024.

Nell'ultimo caso la fuoriuscita **immediata** nel 2024 comporta:

- ai fini delle imposte sul reddito, l'applicazione del **regime ordinario** già nell'anno 2024 e con ciò, per i professionisti, l'assoggettamento a **ritenuta d'acconto** a partire dal compenso il cui incasso determina il superamento del limite di 100.000 euro;
- ai fini Iva, l'applicazione dell'imposta dalla **fattura** che comporta il **superamento del limite di 100.000 euro**. Laddove l'incasso avvenga in un **momento successivo** all'emissione della fattura che determina il superamento della soglia, gli obblighi Iva sono assolti a partire dal momento in cui è stato incassato il corrispettivo, con la conseguenza che la fattura deve essere **integrata**. Resta salvo il comportamento adottato per le operazioni fatturate prima del **superamento della soglia di 100.000 euro**, anche se incassate successivamente ([circolare n. 32/E/2023](#)).

Ad esempio, l'avvocato che:

- al 30.11.2024 ha **fatturato** e **incassato** i compensi delle **prime 10 fatture pari a complessivi 90.000 euro**;
- nel  **mese di dicembre 2024** ha emesso la fattura **numero 11** di **000 euro** e la **fattura numero 12** di **11.000 euro**;
- il 13.12.2024 ha **incassato** la fattura **numero 12**, superando così la soglia di 100.000 euro ( $90.000 + 11.000 = 101.000$ );

è tenuto a:

- emettere una **nota di debito** per addebitare l'Iva sul compenso di 11.000 euro che ha determinato il superamento del limite di 100.000 euro;
- segnalare al committente l'obbligo di applicazione della **ritenuta** sul compenso di 11.000 euro, nonché sui compensi incassati **successivamente** (compreso quello della fattura numero 11 di 2.000 euro).

Si segnala che il superamento del limite di 100.000, ma non di 150.000 euro, nell'anno 2024 **non preclude** l'accesso al **concordato preventivo** da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione del regime ordinario e quindi dell'Irpef sul reddito "storico" (ossia sul reddito 2023), nonché dell'imposta sostitutiva del 10% sull'eccedenza (FAQ n. 6 del 8.10.2024).

Si ricorda, infine, che per la verifica del superamento della soglia dei ricavi/compensi:

- deve essere applicato il **criterio di determinazione** del reddito valido per l'anno di riferimento. Pertanto, il contribuente che nel 2024 adotta il regime forfettario deve assumere i ricavi o compensi in base al **principio di cassa**;
- assumono rilevanza i componenti positivi derivanti dall'**autoconsumo**;
- assumono rilevanza i **diritti d'autore** conseguiti se correlati con l'attività professionale svolta;
- in caso di esercizio di più attività con **codici Ateco diversi**, va considerata la somma dei proventi derivanti dalle 2 o più attività;
- non rilevano gli **ulteriori componenti** positivi dichiarati per migliorare il punteggio Isa;
- non rileva l'**indennità di maternità**.